

26/3/18

Mozione pregiudiziale ex art. 4.23 punto 4 lettera c)

E' indubbio che in autotutela decisoria, quale espressione del principio di continuit  dell'azione della pubblica amministrazione, l'Ordine pu  costantemente rivedere i propri atti al fine di meglio perseguire gli interessi pubblici affidati dalla legge alle sue cure, e che possa concretizzarsi in provvedimenti di revoca, i quali, volti ad incidere sull'assetto di interessi delineato con atti precedenti dalla stessa amministrazione, ritenuti inopportuni.

La revoca di precedenti volonta' deve pero' essere adeguatamente motivata

La giurisprudenza amministrativa riconduce al buon andamento il dovere dell'amministrazione di fornire un'adeguata e congrua motivazione a fronte dell'esercizio di determinate attivita' , la completezza dell'istruttoria procedimentale in una prospettiva che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti.

Infatti, solo l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione (in relazione alle risultanze dell'istruttoria) rende trasparente e verificabile l'operato dei pubblici poteri.

La proposta di deliberazione posta in approvazione non mostra che sia stata effettuata la dovuta istruttoria , non indicando ne' le ragioni di fatto e gli antecedenti , ne' le ragioni giuridiche che porterebbero alla espressione di una nuova volonta' dell'Ente.

Le ragioni giuridiche dovrebbero giustificare gli interessi dell'Ordine a revocare le deliberazioni assunte e dimostrare come la nuova volonta' contemperisca gli interessi legittimi degli iscritti e dei Consiglieri presenti in Consiglio che hanno in corso contenziosi giudiziari con il soggetto del quale si richiede la remissione della querela .

Ai fini su esposti non valgono pertanto in alcun modo le labili motivazioni esposte nella proposta.

Ne' ha alcun reale riscontro l'affermazione che "le motivazioni a sostegno delle denunce /querelle non conservano adeguato riscontro nell'attuale consesso consiliare" , essendo frutto di una personalissima convinzione del Vice Presidente Vicario , evidenziando la presenza di numerosi Consiglieri che ad oggi hanno come gia' indicato un contenzioso civile e penale in corso sul tema con ~~la querela~~

Ne' ai fini amministrativi puo' valere la " diffusa sensazione di disagio degli iscritti" che non essendo chiaro come sia stata realmente documentata e registrata , per costituire un nuovo interesse pubblico dell'amministrazione a manifestare una volonta' diversa da quella finora assunta con atti a difesa della reputazione dell'Ente diffamata nei fatti accaduti.

Appare inoltre sorprendente che non sia stata documentato nell'istruttoria fatta il parere in merito alla proposta remissione di querela e di costituzione di parte civile da parte dei legali che difendono l'Ente in questo contenzioso.

Infine riteniamo offensive e lesive degli interessi personali legittimi dei Consiglieri presenti in Consiglio ed aventi in corso i suddetti contenziosi, le affermazioni che confondono la battaglia dialettica con diffamazioni sulla propria persona (ricordiamo l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso mossa pubblicamente) e censurano il diritto di difesa da richieste di danni civili pervenute ai Consiglieri presenti o il diritto a costituirsi parte civile in un processo che vede imputato il soggetto diffamante.

Per i motivi su esposti richiediamo che il Consiglio non proceda all'approvazione della proposta di provvedimento in quanto viziata da illegittimita' manifesta e che tutti i Consiglieri compreso il Presidente , che sono coinvolti dalla vicenda non partecipino alla votazione secondo quanto stabilito dall'art. 4.25 c.1.

